

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2021, n. 26-3513

D.Lgs. 150/2012, articolo 6. D.M. 22 gennaio 2014. Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Azione A1. Approvazione, in sostituzione degli Allegati 1 e 2 della D.G.R. 44-645 del 24 novembre 2014, delle disposizioni attuative in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti.

A relazione degli Assessori Icardi, Protopapa:

Premesso che:

la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e che assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari;

la suddetta Direttiva è stata modificata dal Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, dalla Direttiva (UE) 2019/782 della Commissione e dal Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;

il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 attua la direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

il Decreto 7 novembre 2019, in materia di Indicatori di rischio armonizzati, aggiunge agli allegati del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 l'allegato 4, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/782;

in particolare, l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2012 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito "PAN");

il Decreto Interministeriale del 22 Gennaio 2014, di adozione del PAN, ha, tra l'altro, istituito, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 150/2012, il nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Premesso, inoltre, che:

con la deliberazione n. 44-645 del 24 novembre 2014 la Giunta regionale ha dettato, agli Allegati 1 e 2, le disposizioni procedurali relative al suddetto nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio e/o al rinnovo dei relativi certificati di abilitazione, disciplinando, tra l'altro, il regime transitorio nel passaggio dal sistema previgente;

in fase applicativa della suddetta deliberazione, con la D.D. n. 224 del 13.4.2015 e la D.D. n. 568 del 17.9.2015 si è provveduto a disciplinare specifici aspetti procedurali e con la D.D. 11 novembre 2020, n. 787 sono state dettate, in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19, le modalità operative sulla formazione a distanza.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dalla Direzione Agricolture e Cibo:

in occasione dell'applicazione della suddetta D.G.R. 44-645 del 24 novembre 2014, è emersa, inoltre, la necessità di apportare alla stessa alcune modifiche o integrazioni, in particolare al fine di:

- variare l'assetto delle competenze, attualmente incardinate, quanto all'emissione delle certificazioni relative ai distributori, in capo alla Direzione regionale Sanità, demandando la relativa competenza alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, già competente all'emissione di tutte le altre certificazioni in materia;

- disciplinare i controlli e le tipologie di provvedimento da adottarsi a fronte di accertate irregolarità nella tenuta dei corsi, nel rispetto della vigente normativa di settore;
- adeguarsi agli standard delle altre Regioni quanto ai punteggi minimi per il superamento degli esami per il conseguimento della certificazione;
- delineare nuove modalità per la completa dematerializzazione delle certificazioni, attraverso una specifica regolamentazione a livello procedurale;
- disciplinare i periodi di sospensione ed i casi di revoca dei certificati di abilitazione, sulla base di quanto previsto dall'Allegato 1, Parte C, del PAN, distinguendo a tal fine la valenza dei diversi certificati.

Dato atto, pertanto, che i Settori competenti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, al fine di soddisfare le suddette esigenze, hanno predisposto, previo confronto con la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e la Direzione Sanità e Welfare (come da documentazione agli atti), un documento tecnico su cui riportare, in maniera organica ed in conformità al Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui al D.M. 22 gennaio 2014, le disposizioni aggiornate ed integrate in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in sostituzione degli Allegati 1 e 2 della D.G.R. 44-645 del 24 novembre 2014.

Ritenuto, pertanto di approvare il documento "D.Lgs. 150/2012, articolo 6 - Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Azione A1 - Disposizioni attuative in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti", di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, quale integrante e sostanziale, in sostituzione degli Allegati 1 e 2 della D.G.R. n. 44-645 del 24 novembre 2014, stabilendo che le disposizioni di cui al suddetto Allegato A saranno efficaci trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, per il tramite dei Settori competenti, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese le disposizioni tecnico-operative da adottare come previsto dal suddetto Allegato A.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della D.G.R. 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi,

delibera

nell'ambito del Decreto Interministeriale del 22 Gennaio 2014 che ha adottato il Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e ha istituito, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 150/2012, il nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,

- di approvare il documento "D.Lgs. 150/2012, articolo 6 - Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Azione A1 - Disposizioni attuative in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti", di cui

all'Allegato A alla presente deliberazione, quale integrante e sostanziale, in sostituzione degli Allegati 1 e 2 della D.G.R. n. 44-645 del 24 novembre 2014;

- di stabilire che le disposizioni, di cui al suddetto Allegato A, saranno efficaci trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, per il tramite dei Settori competenti, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese le disposizioni tecnico-operative da adottare come previsto dal suddetto Allegato A;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012

MODULI FORMATIVI

Tenuto conto dei contenuti previsti dall'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano i contenuti comuni dei corsi destinati ai diversi soggetti (utilizzatori distributori e consulenti) suddivisi per moduli formativi, nonché i moduli specifici per consulenti e distributori

TABELLA A

**MODULO DI BASE – 20 ore
Comune per utilizzatori professionali, distributori e consulenti**

1. legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
2. pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
 - a) modalità di identificazione e controllo;
 - b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
 - c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
 - d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;
 - e) rischi associati ai prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
3. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area;
4. valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari con minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente;
5. misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
6. pratiche di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
7. corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscela e applicazione dei prodotti fitosanitari;
8. rischi per le acque di falda e le acque superficiali connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e misure di mitigazione del rischio. Migliori pratiche per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di eventi meteorologici estremi che comportano rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
9. attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:
 - a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);
 - b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);

c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;

10. aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;

11. registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.

- corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del D.Lgs 150/2012;
- saper interpretare correttamente le informazioni contenute nelle etichette e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, ai fini di una consapevole scelta ed utilizzo anche ai fini della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare;
- modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali;
- conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi basate sui metodi non chimici;
- norme a tutela delle aree protette e indicazioni specifiche relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle aree protette ed in altre aree specifiche.
- conoscenze sui rischi ambientali e sui rischi per l'individuo (operatori, residenti e persone presenti nell'area), connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da comportamenti errati (es. fumo);
- riconoscere i sintomi di avvelenamento ed acquisire conoscenze sugli interventi di primo soccorso.

TABELLA B

MODULO SPECIFICO PER DISTRIBUTORI – 8 ore

1. gestione degli acquisti e della vendita e relativi adempimenti (es. registro di carico e scarico); modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
2. interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012;
3. norme per l'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari; norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
4. addestramento all'uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi di incidente rilevante;
6. legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);
7. biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita;
8. modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.

TABELLA C

MODULO SPECIFICO PER CONSULENTI – 8 ore

1. legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);
2. corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
3. approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza; modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali;
4. norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche;
5. ruolo del consulente, capacità di relazionarsi con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;
6. strategia di difesa e corretto uso dei prodotti fitosanitari negli interventi in ambienti urbano e/o civile;
7. gestione degli acquisti e della vendita e relativi adempimenti (es. registro di carico e scarico); modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
8. corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa;
9. informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro;
10. norme per l'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari; norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
11. interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012;
12. addestramento all'uso dei DPI in caso di procedure dettate da disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del Dlgs 81/2008 e DM 2 maggio 2001 e s.m.i.;
13. nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi di incidente rilevante nei luoghi e nelle attività del comparto agricolo, agroalimentare e forestale.

TABELLA D

CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO – 12 ore

Oltre all'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità territoriali ed all'evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell'attività di aggiornamento sono quelli riportati di seguito.

D1 - Utilizzatori professionali

- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
- conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
- conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

D2 - Distributori

- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica.
- conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

D3 - Consulenti

- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitarie, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;
- conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti.

DLGS 150/2012, articolo 6

Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Azione A1

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI FORMAZIONE E PRESCRIZIONI
PER GLI UTILIZZATORI, I DISTRIBUTORI ED I CONSULENTI**

1. PREMESSA

Il presente documento detta disposizioni attuative del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012, del Piano d'Azione Nazionale (di seguito PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con riferimento all'Azione A1 (Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti) che disciplina le procedure del sistema di formazione obbligatoria degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, finalizzate al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

2. COMPETENZE

Il PAN prevede, in particolare, che le regioni provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti e che i certificati di abilitazione sono rilasciati ai soggetti interessati, previa frequenza a specifici corsi di formazione di base e all'ottenimento di una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I del decreto legislativo 150/2012. Il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione costituiscono, ai sensi del PAN, le procedure attraverso le quali le regioni certificano la formazione periodica dei soggetti ivi indicati.

Il sistema di formazione obbligatoria finalizzata al conseguimento dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, per distributori e per consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, il loro rilascio ed il rinnovo sono gestiti dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, per il tramite dei suoi Settori competenti per materia.

3. SISTEMA DI FORMAZIONE

Il sistema di formazione obbligatoria e certificata, istituito dal PAN, per utilizzatori professionali, distributori e consulenti riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico.

La gestione dell'iscrizione ai corsi, del loro svolgimento e dell'iscrizione dei candidati all'esame finale, quando previsto, è realizzata tramite lo specifico applicativo reso disponibile dalla Regione Piemonte sul catalogo web regionale dei servizi.

3.1 Caratteristiche e struttura dei corsi di formazione e di aggiornamento in aula

La frequenza ai corsi di formazione e di aggiornamento nel rispetto delle presenti disposizioni costituisce titolo all'iscrizione al corrispondente esame, se previsto, o rispettivamente al rinnovo della pertinente certificazione, nei casi in cui non è previsto un esame.

Il numero massimo di partecipanti ai corsi è 30, ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza.

La frequenza ai corsi di formazione e di aggiornamento, non deve essere inferiore al 75% del relativo monte ore riferito o al corso di formazione completo o al singolo modulo.

3.1.1 Corsi di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti

I corsi di formazione per il rilascio vertono sulle materie contenute nell'allegato 1 (che recepisce l'allegato I del DM 22.01.2014) e devono essere erogati secondo l'articolazione a moduli formativi di seguito delineata.

I corsi devono essere strutturati esclusivamente nei modi seguenti:

1) Corso di formazione completo

1.1 per utilizzatore professionale: è della durata di 20 ore ed è costituito dal modulo di cui all'allegato 1 - tabella A.

1.2 per distributore: è della durata di 28 ore ed è costituito dai moduli di cui all'allegato 1 - tabelle A e B

1.3 per consulente: è della durata di 28 ore ed è costituito dai moduli di cui all'allegato 1 - tabelle A e C

2) Corso di formazione a modulo singolo

Coloro che intendono conseguire l'abilitazione per distributore o per consulente possono frequentare il corso per utilizzatore professionale di cui al precedente punto 1.1 ed, entro 12 mesi dalla conclusione del corso medesimo, un corso specifico così articolato:

2.1 corso specifico per distributore: è della durata di 8 ore ed è costituito dal modulo di cui all'allegato 1 - tabella B

2.2 corso specifico per consulente: è della durata di 8 ore ed è costituito dal modulo di cui all'allegato 1 - tabella C

3.1.2 Corsi di aggiornamento per il rinnovo dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti

Coloro che intendono rinnovare i certificati di abilitazione devono frequentare specifici corsi di aggiornamento della durata di 12 ore che vertono sulle materie contenute nell'allegato 1 - tabella D (che recepisce l'allegato I del DM 22.01.2014).

I corsi specifici di aggiornamento devono essere strutturati esclusivamente nei modi seguenti:

- corso di aggiornamento per utilizzatore professionale
- corso di aggiornamento per distributore
- corso di aggiornamento per consulente

Non sono, pertanto, ammissibili corsi di aggiornamento dove sia presente una utenza mista di utilizzatori professionali, consulenti e distributori.

In alternativa, coloro che intendono rinnovare i certificati possono frequentare i relativi corsi di cui al punto 3.1.1. Anche in questo caso la formazione non deve essere inferiore al 75% del relativo monte ore, così come sopra indicato.

3.2 Formazione in modalità FAD/e-learning

I corsi di formazione per il rilascio e i corsi di aggiornamento per il rinnovo sono di norma erogati integralmente in presenza.

L'erogazione dei corsi in modalità FAD/E-learning deve rispettare le seguenti condizioni:

1. le attività didattiche sono erogate per l'intera durata del percorso formativo in modalità sincrona, attraverso piattaforme che consentano ai partecipanti di interagire istantaneamente con il docente e/o gli altri partecipanti;
2. la piattaforma informatica utilizzata dall'Ente di formazione:
 - a) garantisce la contemporanea frequenza a tutti i partecipanti;
 - b) assicura l'identificazione dei singoli partecipanti; in particolare è necessario che la piattaforma tecnologica utilizzata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e dei discenti e la conseguente produzione di specifici report;
 - c) consente il calcolo delle ore rispettivamente frequentate da ciascun partecipante;
 - d) garantisce l'accesso, anche in tempo reale al Settore regionale competente della Direzione Agricoltura e Cibo, con finalità di monitoraggio e controllo.
3. L'esame è svolto in presenza nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 5.1.3, 6.1.2 e 7.1.2.

3.3 Requisiti dei docenti

Le competenze e i casi d'incompatibilità dei docenti dei corsi, indicati dal PAN al comma 2 del punto A.1.10, sono valutati nel corso dell'istruttoria di approvazione del programma operativo di cui al successivo punto 3.5.

3.4 Soggetti gestori dei corsi

I soggetti gestori dei corsi sono, come individuati dal PAN (A.1.10):

- Enti od Organizzazioni pubblici o privati in possesso dell'accREDITamento ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, rilasciato dalla Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale per la macrotipologia C: formazione continua per lavoratori occupati e, nel caso di corsi in modalità e-learning, anche per la formazione a distanza (FAD)

- Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino

- Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo.

Sulla base di specifici accordi, ove non siano già accREDITati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti, anche i seguenti

- Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d'Aosta e i relativi ordini provinciali piemontesi;

- Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta

- Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Novara

- Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Vercelli

- Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del Piemonte e della Valle d'Aosta e i relativi ordini provinciali piemontesi

3.5 Presentazione elenco corsi e docenti

I soggetti gestori dei corsi, in possesso delle credenziali e l'abilitazione per poter operare sulla piattaforma specifica "Formazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale", resa disponibile dalla Regione Piemonte sul catalogo web regionale dei servizi, presentano il "**Programma operativo**" alla Direzione Agricoltura e Cibo.

Il Programma operativo è costituito da:

– Le tipologie di corsi che si intendono attivare di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2, e gli ambiti provinciali dove questi si terranno;

- L'elenco dei docenti, individuati per ciascuna tipologia ed allegando per ciascuno di essi il curriculum e la dichiarazione d'incompatibilità di cui al comma 2 del paragrafo A.1.10 del D.M. del 22/01/2014.

Il Settore competente della Direzione Agricoltura e Cibo, entro 30 giorni dal ricevimento del "Programma operativo", autorizza, nel rispetto della normativa vigente, (procedimento n. 101 della DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396) l'attivazione delle diverse tipologie di corsi tramite il sistema informatico, previa verifica dei suddetti parametri.

3.6 Presentazione avvio corsi

I soggetti gestori, almeno 7 giorni lavorativi (escluso sabato) antecedenti l'inizio del corso e dopo aver concordato preliminarmente la data ed il luogo della eventuale sessione d'esame con il competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo comunicano l'avvio del corso e la sua sede utilizzando l'applicativo informatico "Formazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale", reso disponibile dalla Regione sul catalogo web regionale dei servizi.

Il Settore di cui sopra verifica che tutti i prescritti parametri inerenti al corso siano rispettati e 48 ore prima dell'inizio del corso approva la sua attivazione con l'istituto di silenzio assenso.

Eventuali variazioni successive che riguardano i partecipanti, la sede, i docenti e la data e/o orario delle lezioni devono essere tempestivamente comunicati utilizzando l'applicativo informatico reso disponibile dalla Regione Piemonte sul catalogo web regionale dei servizi ed inviando una mail al Settore competente.

3.7 Ulteriori procedure su articolazione dei corsi ed effettuazione degli esami

Ulteriori disposizioni tecnico-operative e procedurali in merito, in particolare, alle modalità di comunicazione fra soggetti gestori e Regione Piemonte, alle modalità di articolazione delle lezioni e alla modalità di effettuazione degli esami verranno adottate dal competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo, anche in funzione della eventuale modificazione della piattaforma informatica.

4. CONTROLLI

In funzione della gravità delle irregolarità eventualmente riscontrate nel corso dell'attività di controllo, svolte dal competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo nel rispetto della DGR 20-4576 del 16 gennaio 2017 "Approvazione Direttiva Regionale per l'autorizzazione dei corsi riconosciuti ai sensi dell'art. 14 L.r. 13 aprile 1995 n. 63" e s.m.i., potranno essere applicati i provvedimenti ivi previsti pregiudizievoli per l'operatore e/o per il singolo corso.

La seguente tabella individua il provvedimento da adottare a fronte delle irregolarità emerse e contestate a carico dei soggetti gestori dei corsi durante le attività di controllo da parte del Settore competente.

IRREGOLARITÀ	PROVVEDIMENTO
Presenza di allievo privo dei requisiti	1) richiamo scritto con raccomandazione. Inoltre mancato riconoscimento dell'iscrizione al corso dell'allievo
Mancato svolgimento della lezione	2) sospensione del corso, fino alla regolarizzazione
Presenza di docenti non preventivamente comunicati	3) revoca del riconoscimento del corso
In caso di controllo in aula, assenza di allievi alla lezione con presenza della loro firma sul registro	1) richiamo scritto con raccomandazione. Inoltre mancato riconoscimento dell'iscrizione al corso dell'allievo
Svolgimento delle lezioni in modo differente dal calendario trasmesso	1) richiamo scritto con raccomandazione
Argomenti trattati difformi rispetto a quelli previsti ed ammessi	2) sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Inoltre mancato riconoscimento della lezione e recupero della lezione con argomenti conformi

Non è ammessa la presentazione di nuove richieste di erogazione corsi per anni 2 (due) a decorrere dalla contestazione ad un Soggetto gestore al quale sono stati notificati alternativamente nell'arco temporale di 12 mesi:

- 3 provvedimenti di cui al numero 1)
- 2 di cui al numero 3)
- 2 di cui al numero 1) e 1 di cui al numero 3)

Delle irregolarità riscontrate e dei relativi provvedimenti adottati è data comunicazione al Settore competente della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro affinché possa valutare eventuali ricadute ai fini del mantenimento dell'eventuale Accreditamento regionale.

Se le irregolarità riguardano i gestori individuati con specifici accordi, si applicherà quanto previsto nell'accordo stipulato.

Il legale rappresentante del soggetto gestore ha l'obbligo di informare preventivamente ogni partecipante, tramite debita comunicazione, quali irregolarità, eventualmente rilevate con i controlli, comportano fra i provvedimenti, il mancato riconoscimento del corso per l'allievo.

5. UTILIZZATORI PROFESSIONALI

5.1 Rilascio

5.1.1 Requisito di accesso ai corsi

Possono accedere ai corsi di rilascio di certificato per utilizzatori professionali i soggetti con 18 anni compiuti.

La verifica del possesso di tale requisito è a carico del Soggetto gestore del corso, nel rispetto della normativa vigente.

5.1.2 Esenzioni

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.

Ai fini dell'acquisizione della relativa abilitazione, tali soggetti sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione, nel rispetto delle modalità di cui ai punti successivi.

5.1.3 Esame

Coloro che hanno frequentato il corso di cui all'allegato 1 - tabella A per un monte ore non inferiore al 75% (15 ore), comprovato dai dati inseriti dagli enti gestori nel sistema informatico e coloro che sono esentati dall'obbligo di frequenza dei corsi poiché in possesso dei titoli di studio come riportato nel punto 5.1.2 (requisito attestato da apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i) devono sostenere l'esame alla presenza di una apposita commissione composta da:

- il Dirigente o suo delegato del competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo che svolgerà le funzioni di Presidente;
- un funzionario del competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo, individuato dal Dirigente;
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio o un suo delegato.

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente la medesima.

Alla sessione di esame possono assistere anche i rappresentanti degli Enti di formazione in qualità di osservatori.

La nomina e la convocazione della Commissione spetta al competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo, che stilerà un calendario di sessioni di esame, sentiti gli Enti di formazione interessati, che sarà pubblicato nella specifica pagina web del sito della Regione Piemonte.

La Commissione ha anche il compito di verificare il possesso dei requisiti dei candidati per l'accesso all'esame.

Per l'iscrizione all'esame:

a) I soggetti esentati devono presentare istanza al Settore della Direzione Agricoltura e Cibo competente, tramite l'apposita modulistica scaricabile dalla pagina web dedicata della Regione Piemonte, con le modalità di cui ai punti successivi.

Il Settore competente, comunica entro 30 giorni dalla data dell'istanza, la data dell'esame.

b) Coloro che hanno frequentato i corsi devono presentare istanza al Settore della Direzione Agricoltura e Cibo competente, tramite il Soggetto gestore del corso.

All'atto della prova di esame, tutti i candidati, per essere ammessi, devono:

- presentare l'istanza di emissione del certificato, corredato dalla prescritta imposta di bollo;
- esibire l'attestazione dell'avvenuto versamento di una seconda imposta di bollo per la successiva emissione del certificato;
- esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento con fotografia in corso di validità;

- esibire l'attestazione del versamento di € 10,00, previsto per l'iscrizione ad ogni sessione d'esame cui si partecipa, da effettuare sul conto corrente dedicato i cui riferimenti sono indicati nella specifica pagina web della Regione Piemonte, intestato alla Tesoreria Regionale con la causale del versamento: *"quota di partecipazione all'esame per il rilascio del certificato per utilizzatori professionali per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari"*.

Nei casi di candidati che hanno frequentato i corsi, al fine dell'iscrizione all'esame il versamento di € 10,00 può essere eseguito dal Soggetto gestore del corso in un'unica soluzione; in questo caso, preventivamente allo svolgimento della sessione d'esame, il Soggetto gestore trasmetterà al competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo la distinta dei candidati per i quali è stato effettuato il versamento accompagnata dalla relativa attestazione della quietanza.

L'esame consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande a risposta chiusa con punteggio differenziato. L'universo delle domande è predisposto dalla Direzione Agricoltura e Cibo, in accordo con la Direzione Sanità; le stesse sono rese disponibili nella specifica pagina web del sito della Regione Piemonte.

Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio del certificato se otterrà almeno 32 punti su 40.

Il candidato che non ha superato l'esame, può ripeterlo previa nuova iscrizione e pagamento della quota di partecipazione all'esame di € 10,00.

L'assenza del candidato è da intendersi come rinuncia e non dà diritto al rimborso della tassa di iscrizione.

In ogni caso l'esame deve essere superato entro un anno dalla conclusione del relativo percorso formativo per coloro che hanno frequentato i corsi.

5.1.4 Emissione certificato

La Commissione esaminatrice attesta, con apposito verbale, l'esito dell'esame e ne dà contestuale comunicazione orale a ciascun candidato.

Tale verbale è trasmesso al Settore competente che, entro i successivi 5 giorni lavorativi provvede all'emissione del certificato di abilitazione, tramite l'apposito applicativo informatico.

La validità del certificato decorre dalla data di emissione dello stesso.

Il certificato è emesso in forma dematerializzata, nel rispetto della normativa vigente.

Sulla pagina web dedicata al catalogo web regionale dei servizi verrà resa disponibile la possibilità di consultare i dati del certificato (data di rilascio, data di scadenza, numero del certificato, ecc.) digitando il codice fiscale.

5.2 Rinnovo

I certificati di abilitazione, ai sensi del PAN, sono validi per cinque anni dalla data di emissione e sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione ad un corso di aggiornamento di 12 ore, di cui ai punti 3.1.2 e 3.2.

5.2.1 Requisiti di accesso ai corsi

Per l'accesso al corso occorre essere in possesso di un certificato emesso dalla Regione Piemonte.

La partecipazione ai corsi per il rinnovo è valida se effettuata negli ultimi 12 mesi di validità del certificato.

5.2.2 Richiesta rinnovo

La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata prima della scadenza del certificato di abilitazione e dopo aver partecipato al corso di aggiornamento.

La richiesta deve essere presentata al Settore della Direzione Agricoltura e Cibo competente, tramite l'apposita modulistica scaricabile dalla pagina web dedicata della Regione Piemonte, con l'attestazione dell'avvenuto versamento della prescritta imposta di bollo.

Il Settore competente, entro i successivi 10 giorni lavorativi, provvede, sulla base degli esiti istruttori, all'emissione del certificato di abilitazione tramite l'apposito applicativo informatico.

6. CONSULENTI

6.1 Rilascio

6.1.1 Requisito di accesso ai corsi

Possono accedere ai corsi di cui ai punti 3.1.1 e 3.2 i soggetti con età minima di 18 anni in possesso di diplomi in discipline agrarie o lauree, anche triennali, in discipline agrarie e forestali.

La verifica del possesso di tali requisiti è a carico del Soggetto gestore, nel rispetto della normativa vigente.

6.1.2 Esame

Coloro che hanno frequentato il corso di cui all'allegato 1 – tabelle A e C per un monte ore non inferiore al 75% per ciascun modulo, comprovato dai dati inseriti dagli enti gestori nel sistema informatico, sono ammessi a sostenere l'esame alla presenza di una apposita Commissione composta da:

- il **Dirigente o suo delegato** del competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo che svolgerà le funzioni di Presidente;
- un funzionario del competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo individuato dal Dirigente;
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio o un suo delegato.

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente la medesima.

Alla sessione di esame possono assistere anche i rappresentanti degli Enti di formazione in qualità di osservatori.

La nomina e la convocazione della Commissione spetta al competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo, che stilerà un calendario di sessioni di esame, sentiti gli Enti di formazione interessati, che sarà pubblicato nella specifica pagina web del sito della Regione Piemonte.

Per l'iscrizione all'esame coloro che hanno frequentato i corsi devono presentare istanza al Settore della Direzione Agricoltura e Cibo competente, tramite il Soggetto gestore del corso.

All'atto della prova di esame, tutti i candidati, per essere ammessi, devono:

- presentare l'istanza di emissione del certificato, corredato dalla prescritta imposta di bollo;

- esibire l'attestazione dell'avvenuto versamento di una seconda imposta di bollo per la successiva emissione del certificato;
- esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento con fotografia in corso di validità;
- esibire l'attestazione del versamento di € 10,00, previsto per l'iscrizione ad ogni sessione d'esame cui si partecipa, da effettuare sul conto corrente dedicato i cui riferimenti sono indicati nella specifica pagina web della Regione Piemonte, intestato alla Tesoreria Regionale con la causale del versamento: "*quota di partecipazione all'esame per il rilascio del certificato per consulenti*".

Il versamento di € 10,00 può essere eseguito dal Soggetto gestore del corso in un'unica soluzione; in questo caso, preventivamente allo svolgimento della sessione d'esame, il Soggetto gestore trasmetterà al competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo la distinta dei candidati per i quali è stato effettuato il versamento accompagnata dalla relativa attestazione della quietanza.

L'esame consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande a risposta chiusa con punteggio differenziato. L'universo delle domande è predisposto dalla Direzione Agricoltura e Cibo, in accordo con la Direzione Sanità; le stesse sono rese disponibili nella specifica pagina web del sito della Regione Piemonte.

Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio del certificato se otterrà almeno 32 punti su 40.

Il candidato che non ha superato l'esame, può ripeterlo previa nuova iscrizione e pagamento della quota di partecipazione all'esame di € 10,00.

L'assenza del candidato è da intendersi come rinuncia e non dà diritto al rimborso della tassa di iscrizione.

In ogni caso l'esame deve essere superato entro un anno dalla conclusione del relativo percorso formativo.

6.1.3 Esenzioni

Sono esonerati dalla frequenza al corso di formazione e dall'esame i seguenti soggetti:

- a) gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i.;
- b) i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
- c) i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria.

I soggetti esentati dalla frequenza al corso e dall'esame devono presentare richiesta di rilascio del certificato di abilitazione per consulenti corredata dalla prescritta imposta di bollo al competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo allegando una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti previsti.

6.1.4 Emissione certificato

La Commissione esaminatrice attesta, con apposito verbale, l'esito dell'esame e ne dà contestuale comunicazione orale a ciascun candidato.

Tale verbale è trasmesso al Settore competente che, entro i successivi 5 giorni lavorativi provvede all'emissione del certificato di abilitazione, tramite l'apposito applicativo informatico.

La validità del certificato decorre dalla data di emissione dello stesso.

Il certificato è emesso in forma dematerializzata, nel rispetto della normativa vigente.

Sulla pagina web dedicata al catalogo web regionale dei servizi verrà resa disponibile la possibilità di consultare i dati del certificato (data di rilascio, data di scadenza, numero del certificato, ecc.) digitando il codice fiscale.

6.1.5 Emissione certificato da utilizzatore professionale

Coloro che sono in possesso di un certificato di abilitazione per consulenti possono richiedere anche l'emissione del certificato per utilizzatore professionale. Tale certificato avrà la stessa scadenza del certificato per consulenti.

6.1.6 Emissione rilascio certificato per distributore

Coloro che hanno concluso il percorso formativo e superato l'esame per consulenti, entro un anno dal termine del corso possono richiedere il rilascio del certificato per distributore in alternativa a quello per consulente.

Nel caso in cui il richiedente fosse già in possesso del certificato per consulente dovrà contestualmente presentare domanda di revoca del certificato da consulente. Il novello certificato per distributore avrà la stessa scadenza dell'originario certificato per consulente.

6.2 Rinnovo

I certificati di abilitazione, ai sensi del PAN, sono validi per cinque anni dalla data di rilascio e sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione ad un corso di aggiornamento di 12 ore, di cui ai punti 3.1.2 e 3.2.

6.2.1 Requisiti di accesso ai corsi

Per l'accesso al corso occorre essere in possesso di un certificato emesso dalla Regione Piemonte.

La partecipazione ai corsi per il rinnovo è valida se effettuata negli ultimi 12 mesi di validità del certificato.

6.2.2 Richiesta rinnovo

La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata prima della scadenza.

La richiesta deve essere presentata al Settore della Direzione Agricoltura e Cibo competente, tramite l'apposita modulistica scaricabile dalla pagina web dedicata della Regione Piemonte, con l'attestazione dell'avvenuto versamento della prescritta imposta di bollo.

Il Settore competente, entro i successivi 5 giorni lavorativi, provvede, sulla base degli esiti istruttori, all'emissione del certificato di abilitazione tramite l'apposito applicativo informatico.

7. DISTRIBUTORI

7.1 Rilascio

7.1.1 Requisito di accesso ai corsi

Possono accedere ai corsi di rilascio di certificato per distributori i soggetti con età minima di 18 anni in possesso di diplomi o lauree, anche triennali, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.

La verifica del possesso di tali requisiti è a carico del Soggetto gestore, nel rispetto della normativa vigente.

7.1.2 Esame

Coloro che hanno frequentato il corso di cui all'allegato 1 - tabelle A e B per un monte ore non inferiore al 75% (15 ore), comprovato dai dati inseriti dagli enti gestori nel sistema informatico, sono ammessi a sostenere l'esame alla presenza di una apposita commissione composta da:

- il **Dirigente o suo delegato** del competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo che svolgerà le funzioni di Presidente;
- un funzionario del competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo individuato dal Dirigente;
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio o un suo delegato

La Commissione è considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente la medesima.

Alla sessione di esame possono assistere anche i rappresentanti degli Enti di formazione in qualità di osservatori.

La nomina e la convocazione della Commissione spetta al competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo, che stilerà un calendario di sessioni di esame, sentiti gli Enti di formazione interessati, che sarà pubblicato nella specifica pagina web del sito della Regione Piemonte.

Per l'iscrizione all'esame coloro che hanno frequentato i corsi devono presentare istanza al Settore della Direzione Agricoltura e Cibo competente, tramite il Soggetto gestore del corso.

All'atto della prova di esame, tutti i candidati, per essere ammessi, devono:

- presentare l'istanza di emissione del certificato, corredato dalla imposta di bollo;
- esibire l'attestazione dell'avvenuto versamento di una seconda imposta di bollo per la successiva emissione del certificato;
- esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento con fotografia in corso di validità;
- esibire l'attestazione del versamento di € 10,00, previsto per l'iscrizione ad ogni sessione d'esame cui si partecipa, da effettuare sul conto corrente dedicato i cui riferimenti sono indicati nella specifica pagina web della Regione Piemonte, intestato alla Tesoreria Regionale con la causale del versamento: *"quota di partecipazione all'esame per il rilascio del certificato per utilizzatori professionali per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari"*.

Nei casi di candidati che hanno frequentato i corsi, al fine dell'iscrizione all'esame il versamento di € 10,00 può essere eseguito dal Soggetto gestore del corso in un'unica soluzione; in questo caso, preventivamente allo svolgimento della sessione d'esame, il Soggetto gestore trasmetterà al competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo la distinta dei candidati per i quali è stato effettuato il versamento accompagnata dalla relativa attestazione della quietanza.

L'esame consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande a risposta chiusa con punteggio differenziato. L'universo delle domande è predisposto dalla Direzione Agricoltura e Cibo, in accordo con la Direzione Sanità; le stesse sono rese disponibili nella specifica pagina web del sito della Regione Piemonte.

Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio del certificato se otterrà almeno 32 punti su 40.

Il candidato che non ha superato l'esame, può ripeterlo previa nuova iscrizione e pagamento della quota di partecipazione all'esame di € 10,00.

L'assenza del candidato è da intendersi come rinuncia e non dà diritto al rimborso della tassa di iscrizione.

In ogni caso l'esame deve essere superato entro un anno dalla conclusione del relativo percorso formativo per coloro che hanno frequentato i corsi.

7.1.3 Esenzioni

Non sono previste esenzioni.

7.1.4 Emissione certificato

La Commissione esaminatrice attesta, con apposito verbale, l'esito dell'esame e ne dà contestuale comunicazione orale a ciascun candidato.

Tale verbale è trasmesso al Settore competente che, entro i successivi 5 giorni lavorativi provvede all'emissione del certificato di abilitazione, tramite l'apposito applicativo informatico.

La validità del certificato decorre dalla data di emissione dello stesso.

Il certificato è emesso in forma dematerializzata, nel rispetto della normativa vigente nonché in formato compatibile alle finalità di cui al Punto A.14 del PAN.

Sulla pagina web dedicata al catalogo web regionale dei servizi verrà resa disponibile la possibilità di consultare i dati del certificato (data di rilascio, data di scadenza, numero del certificato, ecc.) digitando il codice fiscale.

7.1.5 Emissione certificato da utilizzatore professionale

Coloro che sono in possesso di un certificato di abilitazione per distributori possono richiedere anche l'emissione del certificato per utilizzatore professionale. Tale certificato avrà la stessa scadenza del certificato per distributori.

7.2 Rinnovo

I certificati di abilitazione, ai sensi del PAN, sono validi per cinque anni dalla data di emissione e sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione ad un corso di aggiornamento di 12 ore, di cui ai punti 3.1.2 e 3.2.

7.2.1 Requisiti di accesso ai corsi

Per l'accesso al corso occorre essere in possesso di un certificato emesso dalla Regione Piemonte.

La partecipazione ai corsi per il rinnovo è valida se effettuata negli ultimi 12 mesi di validità del certificato.

7.2.2 Richiesta rinnovo

La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata prima della scadenza.

La richiesta deve essere presentata al Settore della Direzione Agricoltura e Cibo competente, tramite l'apposita modulistica scaricabile dalla pagina web dedicata della Regione Piemonte, con l'attestazione dell'avvenuto versamento della prescritta imposta di bollo.

Il Settore competente, entro i successivi 5 giorni lavorativi, provvede, sulla base degli esiti istruttori, all'emissione del certificato di abilitazione tramite l'apposito applicativo informatico.

8. SOSPENSIONE E REVOCHE CERTIFICATI

Il competente Settore della Direzione Agricoltura e Cibo, sulla base di segnalazioni o verifiche effettuate dagli organismi di controllo, ha il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le abilitazioni emesse dalla Regione Piemonte, secondo i criteri di cui all'Allegato I, parte C del PAN, che vengono di seguito rappresentati in tabella, indicando, ai sensi del punto A.1.13 del PAN e in relazione alle inadempienze riscontrate, i rispettivi criteri e periodi di sospensione e revoca.

a) Criteri e periodi di sospensione e revoca dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali	
sospensione	revoca
Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura. – 4 mesi	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del limite massimo di residuo (LMR) armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura.
	Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati.
Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente. – 6 mesi	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente.
Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva. – 4 mesi	Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva.
Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente. – 4 mesi	Non corretta conservazione e la manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente.
b) Criteri e periodi di sospensione e revoca dei certificati di abilitazione per distributori	
sospensione	revoca
	Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro im-	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro

piego. - 4 mesi	impiego.
Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale. - 6 mesi	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale.
c) Criteri e periodi di sospensione e revoca dei certificati di abilitazione per consulenti	
sospensione	revoca
Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica. - 4 mesi	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica.
	Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati.

La revoca comporta il ritiro del certificato e, decorsi 2 anni dal provvedimento, l'interessato potrà richiedere un nuovo rilascio, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Il rinnovo dell'abilitazione non estingue le sanzioni già irrogate. Le sanzioni si estinguono decorsi 5 anni dalla loro contestazione in mancanza di reiterazione.

9. VERIFICA DELLA VALIDITÀ E TITOLARITÀ DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

È possibile verificare la validità e titolarità di un certificato di abilitazione emesso dalla Regione Piemonte con riferimento ad una persona fisica tramite la pagina web dedicata, resa disponibile dalla Regione su sul catalogo web regionale dei servizi, digitandone il codice fiscale.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Le presenti disposizioni si applicano 30 giorni dopo la data di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte e sostituiscono quelle contenute nella D.G.R. 24 novembre 2014, n. 44-645.

Le presenti disposizioni sui corsi di formazione e sui relativi esami non si applicano per i corsi già avviati prima della suddetta data.

I Programmi operativi già approvati dei corsi mantengono la validità fino al 31 ottobre.